



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6090 del 2024, proposto da

Della Mea Ennio, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

- Ministero della Cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito in giudizio;
- INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, presso il quale è domiciliata in Roma, alla Via del Corso, n. 509, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

- Carbogno Manuele;
 - Advance s.r.l., in persona del legale rappresentante;
- non costituiti in giudizio

per l'annullamento

- della delibera del 25 marzo 2024 di non accoglibilità della domanda di agevolazioni di cui al decreto del Ministero della Cultura n. 497 del 12 maggio 2023 con riferimento alla domanda n. BRG0002132 presentata dal ricorrente;
- della comunicazione di non accoglibilità della domanda di agevolazione BRG0002132 presentata dal ricorrente;
- ove occorra della comunicazione di non accoglibilità della domanda di autotutela presentata dal ricorrente;
- del decreto n. 549 del 10 maggio 2024 di approvazione delle graduatorie, nonché dell'allegata graduatoria, dei richiedenti ammessi alla selezione di cui all'Avviso pubblico del 12 maggio 2023;
- di ogni altro atto precedente o successivo, presupposto o necessario, ancorché non conosciuto;

nonché per il riconoscimento

del diritto del ricorrente di concorrere all'avviso pubblico e, quindi, di veder valutata la propria domanda di agevolazione e per la conseguente attribuzione della corretta posizione di graduatoria

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preliminarmente osservato come il presente gravame sia rivolto, fra l'altro, avverso la conclusiva graduatoria stilata dalla precedente Autorità con riferimento all'avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l'attuazione di Progetti locali di rigenerazione

culturale e sociale dei piccoli borghi storici nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", Linea B. Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU;

Ulteriormente rilevato come l'impugnativa abbia formato oggetto di notificazione nei soli confronti del sig. Carbogno Manuele e di Advance s.r.l.;

Preso atto che la stessa parte ricorrente (pag. 17 dell'atto introduttivo) ha evidenziato che *"l'accoglimento del ricorso, con la conseguente riammissione in graduatoria della ricorrente è potenzialmente idoneo ad incidere in senso pregiudizievole nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva dei soggetti ammessi come da decreto impugnato e individuati nel relativo allegato"*: per l'effetto chiedendo, *"nell'ipotesi in cui Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, allo stato esteso a soli due controinteressati, nei confronti di tutte le imprese collocate nella graduatoria dei soggetti ammessi"* di essere autorizzata *"poiché la notificazione del ricorso nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei controinteressati da chiamare in giudizio, ... a notificare il ricorso principale e il presente ricorso per motivi aggiunti per mezzo di pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. e dell'art. 41, c. 4, c.p.a."*;

Ritenuto che, in ragione dell'incertezza circa le ricadute effettuali di un eventuale accoglimento del ricorso, con riferimento alla posizione dei soggetti utilmente inseriti in graduatoria, rilevi l'esigenza di disporre l'integrazione del contraddittorio processuale con riferimento all'intero novero dei soggetti in quest'ultima graduatisi;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *"quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è"*

assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A., dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, INVITALIA ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che INVITALIA:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte di INVITALIA, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Agenzia stessa, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Viene, fin da ora, fissata– riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese della presente fase – la Camera di Consiglio del 30 agosto 2024, ai fini del prosieguo della trattazione della proposta istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione e differisce l'ulteriore trattazione della controversia, ai fini cautelari, alla Camera di Consiglio del 30 agosto 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Grauso, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO